

ORIGINALE

DIRITTI RILASCIATO  
COPIE ASSOLTI



*[Handwritten signature]*

STUDIO LEGALE  
AVV. CIRINO GALLO

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse di **ODDO MARCELLO** nato a Bronte il 23/09/1973, C.F. **DDOMCL73P23B2020** residente in Acquedolci via f Gravina 5, nella qualità di titolare della omonima azienda avente sede in Acquedolci via F Gravina 5 con facicolo aziendale n° **30350947088**, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Cirino Gallo , c.f. **GLLCRN67P15H850U**, pec [avvgallo@certificazioneposta.it](mailto:avvgallo@certificazioneposta.it), e con esso elettivamente domiciliato in Palermo via Zuccarello 46 presso il di lui studio

CONTRO

**REGIONE SICILIANA** in persona del Presidente pro tempore domiciliato per legge presso l'avvocatura dello Stato in Palermo via Alcide de Gasperi 81  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA** in persona dell'Assessore Regionale pro tempore domiciliato per legge presso l'avvocatura dello Stato in Palermo via Alcide de Gasperi 81

E NEI CONFRONTI

**GERACI ROBERTA** titolare della omonima ditta avente sede in via Salso 70 Licata

PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Io sottoscritto **ODDO MARCELLO** delego a rappresentarmi ed a difendermi, nel giudizio di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, con espresso consenso al trattamento dei dati ed avendo ricevuto informativa ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003, l'Avv. Cirino Gallo (C.F. **GLLCRN67P15H850U** pec [avvgallo@certificazioneposta.it](mailto:avvgallo@certificazioneposta.it)) conferendo allo stesso ampia facoltà di mandato, ivi compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti, proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, ed eleggendo domicilio, ad ogni effetto di legge, in Palermo via Zuccarello 46

*[Handwritten signature]*  
Vera e autentica  
Avv Cirino Gallo  
*[Handwritten signature]*

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquadolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

D.D.G . 15.04.2014 , pubblicato in GURS in data 04.07.2014 PSR Sicilia 2007/2013  
- Graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili  
e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla Misura 312 “Sostegno  
alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - seconda sottofase, azione A  
Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi  
nell'allegato 1 del trattato” azione C “ incentivazione di microimpresa nel settore dei  
servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313” azione D  
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la  
commercializzazione di prodotti tipici locali”, - seconda sottofase, **limitatamente**  
**alla parte in cui è stata dichiarata non ricevibile anziché ammissibile**, l'istanza n°  
94751929871 con la erronea motivazione *“Fascicolo aziendale non aggiornato, non  
figura la part. 1042 del fg. 12. La commissione rileva che tale particella appartiene  
alla categoria catastale C2 (magazzino e locali di deposito) e sembra riferirsi al  
luogo di ricovero delle attrezzature da lavoro da acquistare. La ditta, in memoria,  
sostiene che la particella su menzionata non è interessata dal progetto. A seguito di  
questa dichiarazione viene a mancare il requisito di ammissibilità come riportato  
nelle disposizioni attuative.*

L'impugnativa va estesa ad ogni altro atto, provvedimento, deliberazione o nota ,  
anche allo stato non conosciuto che possa fraporsi al diritto fatto valere dal  
ricorrente

**FATTO**

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



Con istanza avanzata in data 07.02.2013 la ditta Oddo Marcello chiedeva di partecipare alla misura 312 azione C sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese pubblicato in data 05.01.2012,

Alla domanda venivano allegati tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla selezione e cioè:

- la partita iva e la iscrizione alla camera di commercio della micro imprese avente un organico inferiore a dieci persone e con bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
- il fascicolo aziendale ;
- le garanzie di affidabilità del soggetto richiedente e la cantierabilità del progetto;

Ricevuta l'istanza l'Assessorato per le risorse agricole e forestali della regione Sicilia procedeva all'istruzione della stessa e, pur avendo riscontrato la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità dell'istanza, rilevava una presunta anomalia nella tenuta del fascicolo aziendale tanto che, con d.d.g. n. 930 del 12 settembre 2013, venivano approvate e pubblicate le graduatorie e l'istanza della ditta Oddo veniva inserita nell'ELENCO REGIONALE PROVVISORIO ISTANZE ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO - NON RICEVIBILI - Allegato B al DDG n. 930 del 12/09/2013.

Nel redigere il predetto decreto l'Assessorato motivava il provvisorio inserimento nell'elenco delle istanze escluse dal finanziamento in quanto non ricevibili con le

STUDIO LEGALE  
AVV. CIRINO GALLO

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

seguenti motivazioni - Fascicolo aziendale non aggiornato, non figura part. 1042 del fg 12.

In buona sostanza, l'Assessorato aveva erroneamente presupposto che la particella 1042 del foglio 12 facesse parte degli immobili in cui realizzare l'intervento e non fosse stata inserita nel fascicolo aziendale.

La ditta Oddo, venuta a conoscenza del predetto decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie produceva tempestive osservazioni nelle quali spiegava che la predetta particella non era inserita nel fascicolo aziendale IN QUANTO NON FACEVA PARTE DEL PROGETTO.

Più precisamente la ditta, con le osservazioni proposte nei termini previsti dal bando faceva presente che, *"Al fine di superare la seguente criticità espone le seguenti memorie:*

*il fascicolo aziendale è stato aggiornato in data 7 febbraio 2013 inserendo le p.lle 808 sub 2 del foglio 32 del Comune di San Fratello e la p.lla 1041 del foglio 12 del Comune di Acquedolci, uniche p.lle a cui si riferisce la progettualità ed è scaturita la seguente scheda di validazione avente il numero: 30350947088.*

*La p.lla 1042 del fg 12 del Comune di Acquedolci è stata inserita nel contratto di Comodato ma non viene utilizzata in nessun modo nella iniziativa progettuale afferente la Misura 312.*

*Si presume che la presenza del suddetto immobile nel contratto di comodato abbia indotto la commissione in errore, infatti nella relazione generale*

STUDIO LEGALE  
AVV. CIRINO GALLO

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



*descrittiva dei contenuti, delle caratteristiche e delle finalità del programma degli investimenti, non viene in alcun modo citata la p.lla;*

*All'interno della predetta relazione si evince chiaramente quanto esposto: "*

*La sede dell'impresa è ubicata nel Territorio del Comune di S. Fratello al foglio 32 p.lla 808 sub 2, in tale fabbricato vi sarà la dislocazione della sede dell'impresa al fine di accogliere i clienti e nel territorio di Acquedolci al foglio 12 p.lla 1041 per il deposito delle attrezzature finalizzate all'attività".*

*Pertanto, per una maggiore chiarezza con la presente si specificano quali attrezzature saranno dislocate nella sede di san Fratello e quali saranno dislocate nel deposito all'aperto della p.lla 1041 del foglio 12 del Comune di Acquedolci.*

*Attrezzature da ubicate nella p.lle 808 del foglio 32 sub 2 del Comune di San Fratello:*

- ❖ le motoseghe, il potatore, i decespugliatori, il tosasiepi, il soffiatore, l'aspiratore, il compressore ed i relativi attrezzi (forbici seghetto asta telescopica) e tutte le attrezzature informatiche fornite dalla ditta "IL PUNTO INFORMATICO DI ALESCI NICOLA";*
- ❖ Attrezzature da ubicare nel deposito all'aperto posto nella p.lle 1041 del foglio 12 del Comune di Acquedolci:  
*trattore gommato Ferrari completo di cabina, trincia lipa, fresa celli, muletto elevatore falc, tritratore Gandini mod. tps 85, rimorchio Bicchi ,**

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

*motocoltivatore 360 Ferrari mod. tcg r410 fresa Ferrari cm 85 ,  
miniscavatore Komatsu pc 30 mr-3, piattaforma aerea cingolata.*

*Dalle considerazioni sopra esposte dalle quali si evince chiaramente che la  
p.lla 1042 del foglio 12 del Comune di Acquedolci, non è interessata  
assolutamente dalla Misura in oggetto è meglio ancora nella Domanda di  
aiuto, nel cui QUADRO D – INVESTIMENTO sono inserite le sole p.lle  
interessate..*

Dalla predetta memoria di chiarimento si evincevano tutte le documentate  
motivazioni che dovevano indurre l'Assessorato a rettificare l'erroneo  
inserimento della istanza della ditta Oddo Marcello tra quelle ritenute  
provvisoriamente irricevibili.

Ed invero era stato ampiamente chiarito che il fascicolo aziendale era stato  
correttamente aggiornato in data 7 febbraio 2013 ed era stata creata la  
seguente scheda di validazione numero 30350947088 e successivamente è  
stata generata la domanda nella quale sono riportate correttamente le p.lle  
oggetto di intervento.

Di contro l'Assessorato, travisando quanto contenuto nelle osservazioni  
tempestivamente prodotte dalla ditta Oddo, ha pubblicato in data 04.07.2014 la  
graduatoria definitiva nella quale ha inserito l'istanza 94751929871 ODDO  
MARCELLO C tra quelle indicate come non ricevibili con la contraddittoria  
motivazione - Fascicolo aziendale non aggiornato, non figura la part. 1042 del  
fg. 12 La commissione rileva che tale particella appartiene alla categoria

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



*catastale C2 (magazzino e locali di deposito) e sembra riferirsi al luogo di ricovero delle attrezzature da lavoro da acquistare. La ditta, in memoria, sostiene che la particella su menzionata non è interessata dal progetto. A seguito di questa dichiarazione viene a mancare il requisito di ammissibilità come riportato nelle disposizioni attuative.*

Il provvedimento è illegittimo e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi

**IN DIRITTO**

**Violazione e falsa applicazione del Bando di selezione pubblicato in data 05.01.2012**

**Violazione e falsa applicazione delle disposizioni attuative parte specifica misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese"**

**Eccesso di potere**

**Carenza di istruttoria**

**Insufficiente e contraddittoria Motivazione.**

Come detto in narrativa la ditta ricorrente ha tempestivamente partecipato al bando di selezione ed ha presentato l'istanza n° 94751929871 ed ha allegato alla stessa tutto quanto previsto dal bando e dalle disposizioni attuative;

Successivamente l'Amministrazione regionale aveva sollevato dubbi in merito alla corretta tenuta del fascicolo aziendale ed aveva ipotizzato una non conformità dello stesso per il mancato inserimento nello stesso della particella 1042 del foglio 12.

Ma il dubbio sollevato dall'amministrazione era frutto di una non corretta lettura degli atti allegati all'istanza di ammissione alle agevolazioni, infatti la Regione non

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

aveva tenuto conto che la particella 1042 del foglio 12 , benché detenuta dal sig. Oddo Marcello in ragione dell'unico atto di comodato con cui ha acquisito la detenzione degli altri fondi oggetto del progetto, non è mai stata inserita né nel fascicolo aziendale né nel ciclo produttivo dell'azienda.

Ed invero nella relazione allegata al progetto presentato in uno all'istanza di ottenimento delle agevolazioni, non è stato mai preso in considerazione l'immobile indicato in catasto al foglio 12 part. 1042, ed il progetto è stato sviluppato con certificazione di immediata cantierabilità, con l'utilizzo delle sole particelle 808 del foglio 32 del Comune di S. Fratello e 1041 del foglio 12 del Comune di Acquedolci . Per cui giammai la particella 1042 del foglio 12 è stata inserita nel fascicolo aziendale, o ha fatto parte della progettualità allegata all'istanza di partecipazione al bando di selezione per le agevolazioni.

Il suddetto dato è incontroverso ed è evincibile dal raffronto tra il fascicolo aziendale ed il progetto allegato all'istanza di partecipazione al bando in oggetto.

Ma l'Assessorato che in sede di istruttoria delle istanze aveva deciso di estromettere il progetto della ditta Oddo sulla scorta della presupposizione che la particella 1042 non fosse inserita nel fascicolo aziendale, ha ritenuto di non modificare la propria errata decisione nonostante il ricorrente, in sede di memorie esplicative, abbia provato la non pertinenza delle osservazioni per l'estraneità della particella 1042 del foglio 12 sia al progetto presentato dall'azienda.

L'illegittimità del provvedimento è palese.



STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



Ed invero l'Amministrazione, dopo aver comunicato alla ditta Oddo una motivazione di esclusione consistente nel presunto mancato inserimento nel fascicolo aziendale di un bene immobile costituito dalla particella 1042 del foglio 12 del Comune di Acquedolci, ha contraddittoriamente tentato di modificare la ragione dell'esclusione sostenendo che pur avendo provato la ditta la insussistenza del presunto omesso inserimento di tale particella nel fascicolo aziendale, *"A seguito di questa dichiarazione viene a mancare il requisito di ammissibilità come riportato nelle disposizioni attuative."*

Sul punto non sfuggirà all'Eccellentissimo Collegio la palese violazione da parte dell'Amministrazione dei precetti procedurali fissati dalle disposizioni attuative del bando di selezione.

Ed invero essendo state previste due fasi di valutazione e precisamente una preliminare che ha dato vita alla graduatoria provvisoria, ed una finale da cui è scaturita la graduatoria definitiva, è evidente che la fase relativa alla formulazione della graduatoria provvisoria era stata prevista per dare la possibilità al privato di partecipare al procedimento di formazione dell'atto finale.

Se così è non può che rilevarsi l'illegittimità dell'azione posta in essere da' amministrazione che dopo aver contestato alla ditta Oddo una presunta carenza di tenuta del fascicolo aziendale, proceda ad escluderla per altra diversa e non contestata circostanza.

STUDIO LEGALE  
AVV. CIRINO GALLO

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

Solo questo potrebbe bastare per ottenere l'annullamento dell'illegittimo atto impugnato, ma per completezza si evidenzia che anche la nuova motivazione di irricevibilità dell'istanza è priva di presupposti.

Infatti la Regione ha contraddittoriamente provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva dei progetti non procedibili ritenendo che *tale particella appartiene alla categoria catastale C2 (magazzino e locali di deposito) e sembra riferirsi al luogo di ricovero delle attrezzature da lavoro da acquistare. La ditta, in memoria, sostiene che la particella su menzionata non è interessata dal progetto. A seguito di questa dichiarazione viene a mancare il requisito di ammissibilità come riportato nelle disposizioni attuative.*

Orbene anche tael motivazione è insufficiente e contraddittoria.

In primo luogo si ribadisce che , contrariamente all'affermazione dell'Assessorato che la particella SEMBRA RIFERIRSI al luogo di ricovero delle attrezzature da lavoro di acquistare, in sede di memoria la ditta aveva specificato che le attrezzature da acquistare sarebbero state ricoverate :

*Attrezzature da ubicate nella p.lle 808 del foglio 32 sub 2 del Comune di San*

*Fratello:*

*❖ le motoseghe, il potatore, i decespugliatori, il tosasiepi, il soffiatore, l'aspiratore, il compressore ed i relativi attrezzi (forbici seghetto asta telescopica) e tutte le attrezzature informatiche fornite dalla ditta "IL PUNTO INFORMATICO DI ALESCI NICOLA";*

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



❖ *Attrezzature da ubicare nel deposito all'aperto posto nella p.lle 1041 del foglio 12 del Comune di Acquedolci:*

*trattore gommato Ferrari completo di cabina, trincia lipa, fresa celli, muletto elevatore falc, trituratore Gandini mod. tps 85, rimorchio Bicchi, motocoltivatore 360 Ferrari mod. tgc r410 fresa Ferrari cm 85, miniscavatore Komatsu pc 30 mr-3, piattaforma aerea cingolata.*

Di tale osservazione la Regione non tiene colpevolmente conto nel provvedimento finale né motiva l'eventuale irrilevanza di tali indicazioni, ma si limita ad un generico ed inammissibile SEMBRA RIFERIRSI che inficia certamente il pesante provvedimento di esclusione.

In secondo luogo risulta erronea e contraddittoria anche la seconda parte della motivazione di esclusione e cioè l'affermazione secondo cui il mancato inserimento della particella 1042 del foglio 12 nella progettualità comporterebbe il venir meno del requisito di ammissibilità di cui alla disposizioni attuative.

Anche sul punto emerge la superficialità o meglio la preordinata volontà dell'amministrazione di procedere immotivatamente all'esclusione della ditta Oddo, ove si consideri che non può certamente spettare all'amministrazione indicare quali beni debbano far parte del complesso aziendale produttivo inserito nel fascicolo aziendale, né può la regione imporre alla ditta Oddo di inserire nel proprio fascicolo aziendale un bene che non fa parte del complesso produttivo.

STUDIO LEGALE  
AVV. CIRINO GALLO

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

Si evidenzia sul punto, ove ve ne fosse necessità, che dalla lettura comparata dell'istanza di ammissione, del fascicolo aziendale allegato, e dalla relazione al progetto anch'essa allegato in uno alla domanda, emerge con nitore che la ditta Oddo ha presentato un progetto cantierabile, conforme ai dettami del bando e del quale non ha mai fatto parte la particella 1042 del foglio 12 che l'Assessorato ha assunto come pretesto per l'esclusione dell'istanza, che ove correttamente ammesse avrebbe ottenuto 88 punti e sarebbe stata oggetto di finanziamento.

Per di più risultano inconferenti anche le osservazione formulate dalla Commissione di valutazione in sede di esame delle memorie effettuate in data 30.01.2014.

In esse infatti la Commissione si spinge a dare un valutazione negativa al progetto sostenendo che *" In ogni caso non viene adeguatamente garantita la protezione di attrezzature acquistate con soldi pubblici"*.

Ebbene tale motivazione è assolutamente contraddittoria sia rispetto alle puntuali osservazioni formulate dalla ditta che aveva spiegato che:

- 1) la particella 1042 non faceva parte del progetto ;
- 2) che le attrezzature costituite da elementi trasportabili quali le *motoseghe, il potatore, i decespugliatori, il tosasiepi, il soffiatore, l'aspiratore, il compressore ed i relativi attrezzi (forbici seghetto asta telescopica) e tutte le attrezzature informatiche fornite dalla ditta "IL PUNTO INFORMATICO DI ALESCI NICOLA"* sarebbero state custodite nel fabbricato di cui alla *particella 808;*

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it



- 3) Che nel terreno recintato e chiuso con idoneo cancello sito nel territorio del Comune di Acquedolci sarebbero stati ricoverati i mezzi rotabili *trattore gommato Ferrari completo di cabina, trincia lipa, fresa celli, muletto elevatore falc, trituratore Gandini mod. tps 85, rimorchio Bicchi, motocoltivatore 360 Ferrari mod. tcg r410 fresa Ferrari cm 85, miniscavatore Komatsu pc 30 mr-3, piattaforma aerea cingolata, per i quali ne il Bando ne la logica prevedono la necessità di protezione in immobili chiusi in quanto non sono di facile asporto da parte di terzi.*

Per cui è di tutta evidenza la illegittimità e la contraddittorietà del provvedimento di irricevibilità impugnato atteso che :

- a) Il fascicolo aziendale risulta correttamente tenuto come richiesto dal Bando
- b) I mezzi acquistati con soldi pubblici risultano correttamente previsti per l'esercizio dell'attività di impresa e la loro protezione risulta adeguata atteso che quelli di facile potenziale asporto risultano custoditi nel fabbricato sede dell'impresa, e quelli di grandi dimensioni, trattori frese e mezzi cingolati, risultano custoditi all'aperto in terreno aziendale recintato e sorvegliato.

Per quanto sopra e per quant'altro nascente dal fatto e dalla legge si conclude chiedendo che

**VOGLIA IL TAR**

STUDIO LEGALE  
**AVV. CIRINO GALLO**

Patrocinante in Cassazione  
Via Ricca Salerno n.10 - 98070, Acquedolci (Me)  
-Tel. 0941/338580 fax 0941 727897  
Pec avvgallo@certificazioneposta.it

Preliminarmente sospendere il provvedimento impugnato **limitatamente alla parte in cui è stata dichiarata non ricevibile anziché ammissibile**, l'istanza 94751929871 posizione 81 atteso che la erronea dichiarazione di inammissibilità comporta, nelle more del giudizio, un pregiudizio grave ed irreparabile per la ditta Oddo che non verrebbe più ammessa a finanziamento in quanto le risorse andrebbero destinate ad altre imprese inserite in graduatoria;

Nel merito accogliere con qualsivoglia motivazione il presente ricorso con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore di euro

Acquedolci . Palermo li 27.08.2014

Avv. Cirino Gallo



**RELATA DI NOTIFICAZIONE**

Io sottoscritto avvocato Cirino Gallo , con studio in Acquedolci via Ricca Salerno 10 , in qualità di rappresentante e difensore dei sig. ODDO MARCELLO debitamente autorizzato dal Consiglio dell'ordine di Patti con delibera datata 06.06.2013, ho oggi notificato ai sensi della legge 21.01.1994 n° 53 il suesteso atto mediante spedizione di copia conforme all'originale a :

Cron. n° 28

